



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

SOSTITUZIONE PARZIALE COPERTURA MUNICIPIO

AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TETTO DEL MUNICIPIO

Comune di Calusco d'Adda

STAZIONE APPALTANTE

Piazza San Fedele, 1 - 24033 Calusco d'Adda (BG) Italia - tel. 035.43.89.044

ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it www.comune.caluscodadda.bg.it

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giuseppe Barbera

J+S S.p.A. Architecture & Engineering


PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

via dei Mestieri 13 - 20863 Concorezzo (MB) Italia - tel. 039.68.86.381 - fax 039.68.86.380

info@jpius.it www.jpius.it

Progettista e Direttore Lavori
J+S S.p.A. - Arch. Federico Pella

Coordinatore per la Sicurezza in
Fase di Progettazione ed Esecuzione
J+S S.p.A. - Ing. Andrea Iannone



Quadro Revisioni

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	29.09.2022	EMISSIONE	CG	mr	PE

Codifica WBS

Anno	Commessa	Fase progetto	WBS	Attività	Disciplina	Categoria	Progressivo	Revisione
20	087	PE	000	GEN	0	CP	001	00

Titolo tavola

Capitolato speciale d'appalto

Commessa

87-20

Scala

-

Data

29.09.2022



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica

CAPITOLO SPECIALE D'APPALTO

PARTE TECNICA



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica

1 - PREMESSA	3
2 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
3 - LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	3
4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
5 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	5
5.1 - NORME GENERALI	5
5.2 - IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUELLE CONTRATTUALI.....	5
5.3 - IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE INFERIORI A QUELLE CONTRATTUALI	5
5.4 - NORME DI RIFERIMENTO E MARCATURA CE.....	5
5.5 - PRESE IN CONSEGNA DELLA FORNITURA E GARANZIE	5
5.6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	6
6 - ALLESTIMENTO DI CANTIERE	7
7 - MANTO DI COPERTURA.....	7
7.1 - COPERTURA CON TRAVI PREFABBRICATE A Y	7
7.2 - COPERTURA A FALDE.....	7
8 - DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO ANTICADUTA (LINEA VITA)	8
9 - SCALA A PIOLI PER ACCESSO COPERTURA IN SICUREZZA.....	8
10 - CANALI DI GRONDA E PLUVIALI	8
11 - IMPERMEABILIZZAZIONE TRAVI A Y	9
12 - ISOLAMENTO TERMICO-ACUSTICO.....	9
13 - BARRIERA AL VAPORE	9
14 - CONTROSOFFITTO IN QUADROTTI DI CARTONGESSO 60X60 CM	9



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica

1 - PREMESSA

Le presenti specifiche costituiscono il completamento, ed un ulteriore chiarimento, delle indicazioni e prescrizioni contenute nella descrizione delle lavorazioni e negli elaborati del progetto esecutivo, per quanto riguarda i materiali da impiegare, le norme da rispettare, le metodologie da adottare nell'esecuzione dell'intervento.

Tutti i materiali, manufatti, attrezzature, sistemi di prova e collaudo, modalità di messa in opera, ecc. dovranno sottostare ai dettami di leggi, decreti, regolamenti e circolari ministeriali vigenti, nonché alle normative UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e successive aggiunte, modificazioni ed aggiornamenti che verranno rese pubbliche dall'UNI.

2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente documento ha per oggetto la riqualificazione di una porzione della copertura del Municipio di Calusco, sito in Piazza San Fedele 1, di proprietà del Comune di Calusco d'Adda.

Il progetto prevede:

- La sostituzione del manto di copertura esistente in lastre di cemento-amianto con nuovi pannelli sandwich;
- La demolizione del controsoffitto ammalorato in tutti i locali al piano primo e la successiva ricostruzione con la fornitura di nuovi materiali;
- La realizzazione di uno strato di coibentazione sul controsoffitto e nel sottotetto;
- La realizzazione di n. 3 pluviali sulla facciata principale dell'edificio che affaccia su Piazza San Fedele e il rifacimento dei canali di gronda e di tutte le scossaline in copertura;
- L'installazione di una scala a pioli a norma e la realizzazione della linea vita per garantire l'accesso in sicurezza in copertura;

L'obiettivo dell'intervento è quello di rimuovere le lastre di cemento-amianto e quindi eliminare radicalmente e definitivamente ogni rischio di emissione di fibre nell'aria

Contestualmente alla rimozione di cemento-amianto, il progetto prevede anche un miglioramento dell'efficienza energetica per una dispersione termica dell'edificio mediante la messa in opera di un'ideale coibentazione, tramite la realizzazione di un nuovo manto di copertura in pannelli sandwich e un ulteriore strato di coibentazione sul nuovo controsoffitto.

Sono compresi nell'appalto le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare l'opera perfettamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai relativi allegati.

3 - LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'edificio oggetto di intervento è ubicato nel Comune di Calusco d'Adda (BG), in Piazza San Fedele 1 ed è individuato catastalmente al foglio 906, mappale 75 e risulta di proprietà del Comune di Calusco d'Adda.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica

4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tutti gli interventi devono essere progettati e realizzati in conformità a tutte le Leggi, Decreti, Norme e Regolamenti ivi applicabili ed inottemperanza alle prescrizioni riportate dalle leggi e normative nazionali, regionali, comunali. A titolo d'esempio si elencano:

- [1] D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici e succ. Dlgs 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive;
- [2] D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti;
- [3] D.M. 19 aprile 2000 n. 145, recante il "Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche", per gli articoli ancora in vigore;
- [4] D.lgs 81 del 2008 - Testo unico per la sicurezza sul lavoro.
- [5] D.M. 14 gennaio 2008 – Nuove Norme tecniche per le costruzioni e circolare esplicativa;
- [6] D.M. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”;
- [7] D.P.R. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- [8] le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari richiamate negli elaborati presenti nel progetto esecutivo allegati;
- [9] le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- [10] le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- [11] le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti, che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica

5 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

5.1 - NORME GENERALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione Lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi del regolamento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Stazione Appaltante può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

5.2 - IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUELLE CONTRATTUALI

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

5.3 - IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE INFERIORI A QUELLE CONTRATTUALI

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della Stazione Appaltante l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

5.4 - NORME DI RIFERIMENTO E MARCATURA CE

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità al regolamento UE sui prodotti da costruzione 305/2011, recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.lgs. 106/2017. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all'appendice delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, ci si potrà riferire alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto.

5.5 - PRESE IN CONSEGNA DELLA FORNITURA E GARANZIE

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna le opere appaltate, verificate le condizioni di utilizzo. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato. È richiesta garanzia per un minimo di due anni con decorrenza dalla data di completamento della fornitura.

Ai sensi dell'art. 1490 – 1512 del Codice Civile, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità, i vizi e di buon funzionamento della fornitura.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica

Al termine dell'installazione la ditta aggiudicataria dovrà produrre una dichiarazione di conformità alle norme UNI EN.

5.6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte;
- Il mantenimento della perfetta funzionalità ed integralità dei materiali forniti fino all'emissione del certificato di collaudo;
- Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- La pulizia del cantiere e delle vie transitorie e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- La realizzazione di idonea area di cantiere approvata della direzione dei lavori comprensiva della fornitura della manutenzione dei cartelli di avviso, luci di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- La messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- Protezioni provvisorie dagli agenti atmosferici, per la sicurezza, per la funzionalità delle porzioni sottostanti e laterali all'intervento ecc necessarie in tutto il corso dei lavori;



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica

6 - ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Il cantiere dovrà essere allestito conformemente alla normativa vigente in materia di sicurezza, incluso quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) e del P.O.S., nonché in base alle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.

Prima di procedere alla realizzazione di un singolo lavoro è necessario eseguire la predisposizione dell'area compreso la pulizia e sgombrò dell'area, carico e trasporto alla discarica dei materiali di risulta. Successivamente sarà eseguita l'installazione del cantiere comprensiva di tutti gli apprestamenti e gli impianti necessari.

7 - MANTO DI COPERTURA

7.1 - COPERTURA CON TRAVI PREFABBRICATE A Y

Per la presente porzione di copertura è prevista la realizzazione di un nuovo **manto in pannelli sandwich precurvati coibentati** con fibra minerale, sp. 8 cm, tipo "Lattonedil Isocurvo" o similare con un raggio di 3300 mm. Il pannello è costituito da:

- esternamente una lamiera grecata preverniciata, sp. 6/10 mm;
- centralmente uno strato isolante in lana di roccia incombustibile A1 ad alta densità, sp. 80 mm;
- internamente da una lamiera preverniciata, sp. 5/10 mm;

Il pannello deve avere le seguenti caratteristiche:

- densità 100 Kg/m³
- trasmittanza termica 0,47 W/m²K
- conducibilità termica 0,039 W/mK
- isolamento acustico 33dB

Il pannello sarà fissato alla testa delle travi a Y in cemento armato prefabbricato tramite viti autofilettanti con rondella meccanica completa di guarnizione in gomma e banchine metalliche fissate tramite tasselli di espansione.

Inoltre, per la presente porzione di copertura, per garantire il passaggio della luce naturale, è prevista anche l'installazione di **pannelli in policarbonato alveolare curvo** tipo "Lattonedil Alve Roof 5 G" o similare colore trasparente, di lunghezza 2000 mm, raggio 3300 mm, sp. 16 mm, trasmittanza termica 1,99 W/m²K.

7.2 - COPERTURA A FALDE

Per la presente copertura è prevista la realizzazione di un nuovo **manto in pannelli sandwich coibentati**, sp. 8 cm, tipo "Lattonedil Eurocinque" o similare, sp. 80 mm. Il pannello è costituito da:

- esternamente una lamiera preverniciata tipo S250 Z100, sp. 5/10 mm;
- centralmente uno strato isolante a base di schiuma poliuretanicca;
- internamente una lamiera preverniciata tipo S250 Z100, sp. 4/10 mm;

Il pannello deve avere le seguenti caratteristiche:

- densità 40 Kg/m³
- trasmittanza termica 0,28 W/m²K



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica

- conducibilità termica	0,023 W/mK
- isolamento acustico	22 dB

8 - DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO ANTICADUTA (LINEA VITA)

In copertura è prevista la posa di un **sistema di ancoraggio anticaduta (linea vita)** composto da: ancoraggi strutturali a palo, elementi di ancoraggio intermedi, cavo di acciaio tipo “C” completo di assorbitore e tenditore, punti di ancoraggio fissi tipo “A” con gancio piatto, punti di deviazione caduta con gancio sottotegola piatto e targhette di segnaletica.

Tutti i dispositivi, compresi gli accessori di fissaggio, dovranno essere in acciaio inossidabile in modo da poter garantire nel tempo la tenuta e il rispetto dei requisiti imposti dalla norma UNI 795 e collegate. Tutti i componenti dovranno essere dimensionati e verificati secondo i disposti normativi e dovrà essere allegata una specifica relazione di calcolo redatta da ingegnere abilitato, secondo quanto previsto dal punto 4.3.3.1 della norma UNI EN 795/2002. A completamento dell'opera dovrà essere fornito un fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione. Dovrà, inoltre, essere fornita la cartellonistica per la regolamentazione dell'accesso alla copertura.

9 - SCALA A PIOLI PER ACCESSO COPERTURA IN SICUREZZA

In copertura è prevista l'installazione di una **scala a pioli di tipo fisso**, con inclinazione superiore a 75° **tipo “Rego” o similare**.

La scala è realizzata con montanti e pioli in profili estrusi di alluminio forniti già assemblati in moduli componibili. Sistema completo di innesti e bulloneria per collegamento dei moduli in serie e delle staffe standard di ancoraggio al supporto (struttura o parete). Larghezza esterna della scala = 520 mm. La scala consente il superamento del dislivello e la struttura di protezione prosegue per 1100 mm oltre il piano di sbarco, la geometria della scala rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

10 - CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

I **canali di gronda, le scossaline, le converse, i cappellotti e tutte le opere in lamiera in copertura** saranno in lamiera zincata preverniciata, spessore 8/10 mm, con forma quadrata, trapezoidale o curva, fissati alla struttura esistente con tasselli ad alta resistenza e sigillati in modo che sia garantita la tenuta dell'acqua nei punti di ancoraggio e lo scorrimento longitudinale dovuto alle dilatazioni. I canali saranno completi di pezzi speciali di raccordo ai pluviali, di angoli ed elementi di chiusura. Le eventuali giunzioni, ove non sia possibile evitarle, verranno sovrapposte o graffate secondo quanto disposto dal Direttore dei Lavori.

I **tubi pluviali di scarico** saranno realizzati in rame (esclusi gli ultimi 2 m) a sezione circolare di diametro 125 mm, spessore 6/10 mm. La parte terminale dei pluviali di scarico sarà realizzata con fusione di ghisa lamellare in forma cilindrica, materiale robusto e resistente ad urti casuali e atti vandalici. Lunghezza minima del terminale in ghisa = 200 cm.

Con la fornitura dei pluviali sono compresi i bracciali di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni 2 m, il taglio e lo sfrido.

L'accoppiamento tra il pluviale discendente in rame con il tubo terminale in ghisa avviene tramite un elemento di raccordo decorativo detto barilotto che si innesta nel tubo pluviale.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica

Ove al piede dei pluviali vi fossero interferenze con le strutture esistenti, sono da considerarsi inclusi gli oneri per aggiunta di curve e controcurve per lo spostamento suborizzontale e l'imbocco allo scarico nella rete di raccolta acque meteoriche esistente.

11 - IMPERMEABILIZZAZIONE TRAVI A Y

La testa delle travi a Y prefabbricate sarà impermeabilizzata con **membrana multistrato in bitume distillato polimero elastoplastomerica**, strato inferiore tipo "Polyglass Modibond X" o similare e strato superiore tipo "Polyglass Modibond X ardesiata", armata in NT di poliestere a filo continuo stabilizzato con fili di vetro longitudinali. L'armatura conferisce una buona resistenza a trazione in tutte le direzioni e al punzonamento, con ottima stabilità dimensionale.

Requisito prestazionale richiesto: flessibilità a bassa temperatura = -10° c.

12 - ISOLAMENTO TERMICO-ACUSTICO

Nel controsoffitto sottostante la copertura con travi a Y e nel sottotetto della porzione di copertura a falde è prevista l'installazione di uno strato **isolante termo-acustico** tipo "Isover T-70 Roll" o similare, rispondente ai requisiti del D.M. 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di sp. 80 mm e 140 mm. L'isolante deve essere prodotto con materie prime naturali e riciclate e un legante a base di componenti organici e vegetali senza rivestimenti e deve avere le seguenti caratteristiche:

- conducibilità termica 0,032 W/mK
- classe di reazione al fuoco A1 (EN 13501-1)
- costante di attenuazione acustica 136 dB/m

13 - BARRIERA AL VAPORE

Foglio protettivo in polietilene, con funzione di barriera al vapore, da posarsi sotto lo strato isolante (lato caldo), tipo "Dorken mod. Delta-Neo Vap 100R" o similare.

Barriera armata composta da un rivestimento in alluminio impermeabile e non corrodibile, posizionato tra foglio di polietilene trasparente e foglio di polietilene con armatura, garantendo una tenuta ermetica grazie alla banda adesiva esterna e ad un sormonto di minimo 15 cm.

14 - CONTROSOFFITTO IN QUADROTTI DI CARTONGESSO 60X60 CM

Come evidenziato negli elaborati progettuali, tutti i locali al piano primo avranno una **controsoffittatura pendinata in quadrotti di cartongesso**, dim. 60x60 cm, tipo "Gyproc Gyquadro Activ'air" o similare, classe di reazione al fuoco A-s1, d0, sp. 9,5 mm.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

Struttura metallica tipo "Gyproc Gyprofile" o similare con rivestimento organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo, dielettrico, antifingerprint, composta da:

- profili primari a C 27/48 posti ad interasse 1200 mm;
- profili secondari a C 27/48 posti ad interasse 400 mm, raccordati ai profili primari tramite cav. Ortagonale per profilo a C 27/48;
- ganci di sospensione posti ad interasse 1200 mm lungo la direzione del profilo primario;



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica

-
- profili guida perimetrali solidarizzati meccanicamente alle pareti perimetrali mediante accessori di fissaggio posti ad interasse massimo di 500 mm;
 - nastro monoadesivo o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse su tutto il perimetro della struttura metallica e sulle ali interne dei montanti a contatto con la lastra centrale, al fine di eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti alle trasmissioni attraverso le strutture dell'edificio;



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

CAPITOLO SPECIALE D'APPALTO

PARTE NORMATIVA



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO	6
ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 4. CATEGORIE DEI LAVORI	7
ART. 5. CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	7
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
ART. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	7
ART. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	7
ART. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	8
ART. 9. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	9
ART. 10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE	9
ART. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	9
ART. 12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	10
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	10
ART. 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	10
ART. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	11
ART. 15. PROROGHE	11
ART. 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL CSE	12
ART. 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI	12
ART. 18. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.	13
ART. 19. PENALI IN CASO DI RITARDO	13
ART. 20. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	14
ART. 21. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	15
ART. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	16
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	16
ART. 23. LAVORI A CORPO	16
ART. 24. EVENTUALI LAVORI A MISURA	17
ART. 25. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	17
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	18
ART. 26. ANTICIPAZIONE	18
ART. 27. PAGAMENTI IN ACCONTO	18
ART. 28. PAGAMENTI A SALDO	20
ART. 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	21



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

ART. 30. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	22
ART. 31. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	22
ART. 32. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	23
ART. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	23
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE	23
ART. 34. CAUZIONE PROVVISORIA	23
ART. 35. CAUZIONE DEFINITIVA	23
ART. 36. RIDUZIONE DELLE GARANZIE	24
ART. 37. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA	24
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	25
ART. 38. VARIAZIONE DEI LAVORI	25
ART. 39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	25
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	25
ART. 40. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	25
ART. 41. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	27
ART. 42. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	27
ART. 43. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	27
ART. 44. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	28
ART. 45. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	29
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	29
ART. 46. SUBAPPALTO	29
ART. 47. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	32
ART. 48. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	33
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	34
ART. 49. ACCORDO BONARIO	34
ART. 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
ART. 51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	35
ART. 52. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	36
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	39
ART. 53. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	39
ART. 54. TERMINI PER IL COLLAUDO	39
ART. 55. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	39
ART. 56. COLLAUDO STATICO	40
ART. 57. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA	40
ART. 58. COLLAUDO FINALE	41



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

CAPO 12. NORME FINALI	42
ART. 59. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	42
ART. 60. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	45
ART. 61. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	45
ART. 62. ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI E UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	46
ART. 63. TERRE E ROCCE DA SCAVO	46
ART. 64. CUSTODIA DEL CANTIERE E CARTELLO DI CANTIERE	46
ART. 65. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	47
ART. 66. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	48
ALLEGATI	49

ABBREVIAZIONI:

- *Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);*
- *d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, nelle parti ancora in vigore*
- *Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);*
- *R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti*
- *Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);*
- *DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;*
- *attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.*



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2 alle condizioni del comma 3 sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara dalla stazione appaltante.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) Denominazione conferita – lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele 1, a Calusco d'Adda (BG);
 - b) Descrizione sommaria delle opere da realizzare nel presente appalto:

Il progetto prevede la sostituzione del manto della copertura esistente in lastre di cemento-amianto, al fine di eliminare radicalmente e definitivamente ogni rischio di emissione di fibre nell'aria.

Contestualmente alla rimozione di cemento-amianto, il progetto prevede anche un miglioramento dell'efficienza energetica per una dispersione termica dell'edificio mediante la messa in opera di un'ideale coibentazione, tramite la realizzazione di un nuovo manto di copertura in pannelli sandwich e un ulteriore strato di coibentazione nel controsoffitto.

Sono compresi nell'appalto le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare l'opera perfettamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai relativi allegati;
 - c) ubicazione: attuale sede del Municipio in Piazza San Fedele 1 a Calusco D'Adda (BG). Foglio 906 Mappale 75
3. Sono comprese nell'appalto:
 - a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
4. La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è:961228762A;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: E59J21006210006;
5. Il presente Capitolato Speciale d'appalto integra il Capitolato prestazionale di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 207 del 2010 parte integrante del Progetto di fattibilità tecnico ed economico posto a base di gara.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è stato determinato ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 26 comma 2 del D.L. 17/05/2022 n.50 convertito in Legge 15 luglio 2022 n.91 e pertanto il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è stato derivato sulla base dell'ultimo Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche Regione Lombardia (Luglio 2022 approvato il 25.07.2022) e del Prezziario CCIAA di Milano – Monza e Brianza – Lodi.

		IMPORTO LAVORI A CORPO
A.1	importo lavori a corpo soggetto a ribasso	245.343,16
A.2	oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	35.018,91
A	totale importo lavori	280.362,07

Oltre gli oneri aziendali, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e oneri di legge.

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:
 - a) importo per l'esecuzione dei lavori di cui al com.1, rigo A.1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al com.1, rigo A.2. Questo importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al d.lgs. n. 106/2009, ai sensi dell'art. 149 del medesimo.

ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo". L'importo indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, come determinato in seguito all'offerta in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;

Si fa presente che:

- a) i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a);
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui la stima sommaria dei lavori, posta a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. I prezzi unitari costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuale e sono utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3.
 3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'articolo 25.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del presente capitolato.

ART. 4. CATEGORIE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207/2010 (allo stato ancora in vigore), i lavori sono classificati nella categoria prevalente opere generali "OG1" Class.I - Edifici civili ed Industriali;
2. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, ammonta ad euro € 280.362,07 (di cui € 245.343,16 per lavori ed € 35.018,91 per oneri della sicurezza)

Declaratoria:	categoria	Importi in euro	classifica	% sul totale
Edifici civili ed Industriali	OG1	280.362,07	I	100

ART. 5. CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. Non ci sono categorie di lavorazioni omogenee se non quella prevalente

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di discordanza tra quanto definito nel presente Capitolato speciale d'appalto e il Contratto, valgono le norme definite negli articoli del Contratto.
3. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato speciale per quanto non previsto e non in contrasto con quanto definito negli articoli del contratto;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo posto a base di gara, come elencati nell'allegato «A», compresi i particolari costruttivi, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
 - e) il computo metrico e il computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 14 bis del D.Lgs. 50/2016;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato dell'All. XV del d.lgs. n. 106/2009, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV del d.lgs. n. 106/2009;
 - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010 (allo stato ancora in vigore);
 - i) le polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 41, 43 e 44 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
 - b) il d.P.R. n. 207 del 2010, nelle parti ancora in vigore
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

ART. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

ART. 9. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

ART. 10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici delle progettazioni esecutiva e nella descrizione delle singole voci



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs. n.106 del 16/06/2017.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/03/2018.

ART. 12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, e comma 33, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 41, 43 e 44 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

L'inizio dei lavori è comunque subordinato all'approvazione di cui al comma 5 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità.

5. L'inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l'avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato o acciaio

ART. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato **in giorni 60 naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di **consegna dei lavori che dovrà obbligatoriamente avvenire entro il 15/02/2023.**
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16, 17 e 18, il termine può essere sospeso, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 20 (venti) giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1.
5. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 24 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

ART. 15. PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai com. 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti.

ART. 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL CSE

1. Ai sensi dell'art. 92 c. 1 lettera f) del D.Lgs. 81/2008, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

ART. 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali, ivi comprese quelle che possono determinare una modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106 del Codice, che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore.; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 20.

ART. 18. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14 o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART. 19. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale dello 0,1 (euro zero e un centesimo ogni mille) per mille dell'importo contrattuale;
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 20.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. In ogni caso qualunque onere da ritardo, imputabile all'appaltatore, è a carico di quest'ultimo.

ART. 20. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010 (allo stato ancora in vigore), entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 21. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2, non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

dei lavori di cui all'articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 22.

ART. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori che comportasse un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti e in base a quanto previsto dall' art (.....) del contratto.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 19, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 23. LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 5; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo contrattuale, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nel bando di gara secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

ART. 24. EVENTUALI LAVORI A MISURA

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 24 o 25 e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

ART. 25. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in sede di varianti, è effettuata come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento).
3. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 2.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 26. ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'anticipazione è compensata nel corso dell'esecuzione delle opere secondo il cronoprogramma lavori.
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Ai sensi del citato art. 35, comma 18, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
4. la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
5. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui all'articolo 19, comma 7.

ART. 27. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Verrà emesso il singolo stato di avanzamento al raggiungimento di € 100.000,00 di lavorazioni al lordo del ribasso.

2. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, che deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni nei confronti del dell'Appaltatore in conformità a quanto previsto nel Contratto d'Appalto previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di quanto previsto dall'art. (.....) del contratto.
4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti, la liquidazione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante;
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, e qualora non sia stato previsto il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione Appaltante, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 77 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

7. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 52, comma 2 del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.
 - c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

ART. 28. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo comunque definita nel 10% dell'importo contrattuale, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione 24 mesi dopo l'emissione del collaudo provvisorio;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27.

ART. 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e l'autorizzazione al pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto ad emettere l'autorizzazione al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura dal Codice dei contratti all'articolo 106.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

- 4- E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

ART. 30. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 31. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. In corso di efficacia del contratto d'appalto troverà applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalità previste **dall'art. 29 della legge 28/03/2022 n. 25, previa richiesta espressa dell'appaltatore.**

La stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore”.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e modalità previste dall'art.29 della Legge 25/2022, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo del citato art. 29. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29 .

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

ART. 32. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario, è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni previste dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

ART. 34. CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

ART. 35. CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo, 103, del Codice dei contratti, calcolata sull'importo dei lavori appaltati.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione a garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 10 del Codice dei contratti, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 28 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 36. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del medesimo decreto.

ART. 37. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'art. 103, com. 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore/realizzatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai com. 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omissivo o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste sono le condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 38. VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Le modifiche e le varianti sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 106 del codice.
2. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 44, con i relativi costi non assoggettati a ribasso con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45.

ART. 39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 40. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XV del d.lgs. n. 106 del 2009, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) dichiarazione dell'organico medio annuo;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

- c) dichiarazione sostitutiva iscrizione alla CCIAA;
 - d) dati relativi alle posizioni previdenziali utili per la richiesta del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 43;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 44.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui all'art. 45, comma 2 lettere b), c), d) ed e), del Codice dei contratti nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l'appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 41. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, com. 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. e all'allegato XII del d.lgs.n. 106/2009 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 42, oppure agli articoli 43, 44, 45.

ART. 42. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente (fatte salve le modalità previste negli articoli 41 comma 2 lettera c e 44 del D.Lgs 106/2009) il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 106 del 2009, in conformità all'allegato XIV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 106 del 2009, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.

ART. 43. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina sulle varianti.

ART. 44. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 20 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, anche nel caso di consegna anticipata dei lavori stessi, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XIV del d.lgs. n. 106/2009, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Eventuali adeguamenti del Piano Operativo di Sicurezza, a seguito di richiesta scritta da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovranno essere consegnati rispettando il termine perentorio di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di richiesta delle integrazioni stesse.
In caso di mancato rispetto dei termini indicati la Stazione appaltante si riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione o, nel caso, alla risoluzione del contratto.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

ART. 45. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati XVI e XX del d.lgs. n. 81/2008, nonché agli allegati XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV del d.lgs. n. 106 del 2009.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XIV del d.lgs. n. 106/2009, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 44, ultimo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 46. SUBAPPALTO

1. È ammesso il subappalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto d'appalto nel rispetto delle condizioni



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

e prescrizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti. In particolare:

- a) ai sensi dell'art. 105, comma 1, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti ;
 - b) lavori individuati **all'articolo 4** devono essere obbligatoriamente subappaltati se l'appaltatore non ha i (requisiti per la loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione dell'appaltatore;
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 - b) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - c) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 47, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL, al CSE e al RUP la verifica del rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - d) che l'appaltatore, unitamente all'istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante:



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
 - 3) Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
 - 4) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale; l'affidatario deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

-
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente Capitolato speciale;
- 5) Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.
- 6) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
- 7) Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
- 8) La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

ART. 47. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi così come previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 51, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 46 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

ART. 48. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti, i pagamenti all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 48, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 77 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui all'articolo 53, commi 2 e 3.
2. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'autorizzazione al pagamento delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie alla trasmissione.
3. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 46, comma 5, lettera b);
 - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica della



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 46, comma 2, lettera **e**, punto 4b), e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto d.P.R.

4. Ai sensi dell'articolo 17, penultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 49. ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera comporti possa variare tra il 5 e il 15 dell'importo contrattuale, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.

2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

6. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 205 del Codice dei contratti.

ART. 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro competente di stipula del contratto ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Gli stessi possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 52. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata anche mediante posta elettronica certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

- mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti,
 - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, com.8, del Regolamento generale.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
 - c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi dell'articolo 106 comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
-



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

4. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
6. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 53 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 19, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all'articolo 54 né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.

ART. 54 TERMINI PER IL COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.

ART. 55 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 53, comma 1, oppure nel



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 53, comma 4.

ART. 56. COLLAUDO STATICO

1. Le prove di carattere statico su materiali, manufatti ed opere compiute, sono a carico dell'Appaltatore.
2. La Stazione Appaltante, in conformità alle leggi vigenti, nominerà in corso d'opera il Collaudatore delle opere strutturali. Gli onorari del professionista incaricato resteranno a carico della Stazione Appaltante. All'Appaltatore resterà l'obbligo e l'onere di fornire ogni necessaria assistenza per l'esecuzione delle prove che il Collaudatore stesso, a suo insindacabile giudizio, riterrà di eseguire per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto.
3. Più particolarmente l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese:
 - a) all'esecuzione di prove sui materiali, presso laboratori autorizzati a rilasciare certificazioni ufficiali; nel numero richiesto dalle Leggi vigenti o dal Collaudatore delle opere strutturali;
 - b) alla fornitura di ogni notizia o documento di carattere tecnico connesso con l'esecuzione dei lavori, con precipuo riferimento a quelle di carattere statico;
 - c) alla predisposizione di tutte le opere o strutture temporanee richieste dall'esecuzione e dalla protezione delle prove di carico, così come della fornitura e posa in opera dei materiali necessari per il carico stesso, secondo le istruzioni ricevute dal Collaudatore;
 - d) alla fornitura degli apparecchi di misura nella quantità e del tipo richiesto dalle caratteristiche della prova, secondo le istruzioni del Collaudatore;
 - e) alla messa a disposizione del necessario personale e dei mezzi d'opera per la sorveglianza anche notturna dei luoghi o delle strutture sottoposti a prova, onde evitare la manomissione degli apparecchi di misura od il verificarsi di fatti che in qualche modo possano avere influenza sulla prova in corso.

ART. 57. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

1. La Stazione Appaltante, in conformità alle leggi vigenti, potrà nominare il Collaudatore in corso d'opera, per l'intero intervento, che potrà essere figura diversa dal Collaudatore delle opere strutturali di cui al precedente articolo. Gli onorari del professionista incaricato resteranno a carico della Stazione Appaltante. All'Appaltatore resterà l'obbligo e l'onere di fornire



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

ogni necessaria assistenza per l'esecuzione delle prove che il Collaudatore stesso, a suo insindacabile giudizio, riterrà di eseguire per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto.

2. Per quanto non in contrasto con le norme adottate dalla Stazione Appaltante e con le previsioni del presente schema di contratto, per le visite in corso d'opera si applicano le disposizioni dell'art. 221 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (allo stato ancora in vigore).

ART. 58. COLLAUDO FINALE

1. La visita di collaudo dovrà iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro sei mesi dalla data d'ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, come indicato al comma 3, art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione, da parte della Stazione Appaltante, non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine medesimo.
3. L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo entro 20 giorni da quando gli verrà presentato. La Stazione Appaltante delibererà sul certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori (art. 218 del D.P.R. n°207/2010 - allo stato ancora in vigore), entro due mesi dalla scadenza per l'ultimazione del collaudo.
4. Il collaudatore potrà proporre, secondo le modalità stabilite dall'articolo 228 del Regolamento, D.P.R. n°207/2010 (allo stato ancora in vigore), l'ammissione in contabilità delle variazioni non autorizzate a condizione che si tratti di lavori meritevoli di collaudo, che li riconosca indispensabili all'esecuzione dell'opera, e che siano di ammontare tale che l'importo totale dell'opera, comprensivo delle variazioni, stia entro i limiti delle spese approvate.
5. E' facoltà della Stazione Appaltante di prendere in consegna provvisoria, subito dopo la loro ultimazione, tutte le opere o parti di esse, previa collaudazione tecnica provvisoria della parte da consegnare, consistente nella redazione di un verbale di collaudo provvisorio, integrato da un verbale di constatazione e consistenza delle opere; rimarrà tuttavia impregiudicato il giudizio definitivo sull'opera.
6. La consegna si intenderà in ogni caso effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art.1667 del codice civile per i vizi e le difformità dell'opera, per danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera o comunque incorporati e facenti parte dell'impianto, nonché con la garanzia per i gravi difetti di cui all'art.1669 del codice civile.
7. Come già definito nel presente capitolato, sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo finale delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere effettuata a cura e spese dell'Appaltatore, che resta quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e di tutte le sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione lavori. Ove però l'Appaltatore non Vi provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.
8. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e nei precisi termini contrattuali.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

9. Con l'approvazione del collaudo finale sarà corrisposto all'Appaltatore l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva salvo ritenere in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia ritenuta sufficiente dalla Stazione Appaltante.
10. Per quanto non in contrasto con le norme adottate dalla Stazione Appaltante e con le previsioni del presente articolo, per le visite ed il procedimento di collaudo si applicano le disposizioni di cui Titolo X del Regolamento approvato con D.P.R. n°207/2010 (allo stato ancora in vigore).

CAPO 12. NORME FINALI

ART. 59. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti attualmente in vigore e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

- restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto redatto dall'appaltatore o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale dei lavori, trova applicazione l'articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 60. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 61. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nell'area di cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i

Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)

PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

trasportati e regolarmente accatastati nell'area di cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'art. 52.

ART. 62. ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI E UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. Nell'esecuzione dei lavori, dovranno essere analizzate le indicazioni di seguito elencate i cui contenuti si assumono quale parte integrante del presente Capitolato:
 - a) per l'esecuzione: 2.5 Specifiche tecniche del cantiere e 2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali) - (Allegato al DM 11.10.2017).

ART. 63. TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art.184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 64. CUSTODIA DEL CANTIERE E CARTELLO DI CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «B».



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

ART. 65. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art.3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al com.1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal com.2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal com.2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del com.2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, com.6, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, com. 6, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al com.2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, com.9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
6. la violazione delle prescrizioni di cui al com.2, lettere b) e c), o ai com.3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto i soggetti di cui al com.1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai com.da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del com. 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 66. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.



Comune di Calusco d'Adda

Progetto Esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010, per i
Lavori di riqualificazione della copertura del Municipio in Piazza San Fedele, 24033 Calusco d'Adda (BG)
PROGETTO ESECUTIVO: Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa

ALLEGATI

GENERALI

20-087_PE_000_GEN_0_EE_001_00 – ELENCO ELABORATI
20-087_PE_000_GEN_0_RG_001_00 – RELAZIONE GENERALE
20-087_PE_000_GEN_0_RT_001_00 – PROGETTO AI SENSI EX. 10/91 E S.M.I. – RELAZIONE TECNICA
20-087_PE_000_GEN_0_CP_001_00 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
20-087_PE_000_GEN_0_DG_001_00 – SCHEMA DI CONTRATTO
20-087_PE_000_GEN_0_SC_001_00 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
20-087_PE_000_GEN_0_CR_001_00 – CRONOPROGRAMMA
20-087_PE_000_GEN_0_CM_001_00 – COMPUTO METRICO
20-087_PE_000_GEN_0_CM_002_00 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
20-087_PE_000_GEN_0_CM_003_00 – COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA
20-087_PE_000_GEN_0_EP_001_00 – ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI PREZZI
20-087_PE_000_GEN_0_QM_001_00 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
20-087_PE_000_GEN_0_QE_001_00 – QUADRO ECONOMICO
20-087_PE_000_GEN_0_FA_001_00 – FASCICOLO DELL'OPERA
20-087_PE_000_GEN_0_PM_001_00 – PIANO DI MANUTENZIONE
20-087_PE_000_GEN_0_DG_002_00 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO
20-087_PE_000_GEN_0_PL_001_00 – INQUADRAMENTO URBANISTICO

ARCHITETTONICO

20-087_PE_000_EDI_A_PI_001_00 – PIANTE PIANO PRIMO STATO DI FATTO
20-087_PE_000_EDI_A_PI_002_00 – PIANTE PIANO PRIMO STATO COMPARATIVO
20-087_PE_000_EDI_A_PI_003_00 – PIANTE PIANO PRIMO PROGETTO
20-087_PE_000_EDI_A_PI_004_00 – PIANTE PIANO COPERTURA STATO DI FATTO
20-087_PE_000_EDI_A_PI_005_00 – PIANTE PIANO COPERTURA STATO COMPARATIVO
20-087_PE_000_EDI_A_PI_006_00 – PIANTE PIANO COPERTURA PROGETTO
20-087_PE_000_EDI_A_SE_001_00 – SEZIONE AA STATO DI FATTO, STATO COMPARATIVO E PROGETTO
20-087_PE_000_EDI_A_SE_002_00 – SEZIONE BB STATO DI FATTO, STATO COMPARATIVO E PROGETTO
20-087_PE_000_EDI_A_PS_001_00 – PROSPETTO SCHEMATICO
20-087_PE_000_EDI_A_PC_001_00 – PARTICOLARE COSTRUTTIVO

IMPIANTI

20-087_PE_000_IMP_M_PN_001_00 – PROGETTO AI SENSI EX. 10/91 E S.M.I. – PLANIMETRIE E SEZIONI DELL'IMMOBILE IN OGGETTO